

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI IN DEROGA
NELLA REGIONE MOLISE – ANNO 2009**

1. PREMESSA

Con la sottoscrizione del *Verbale di accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Regione Molise - Assessorato al Lavoro* in data 18 marzo 2008, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 521, della Legge n. 244/2007 (cd. Legge Finanziaria 2008), è stata disposta l'assegnazione alla Regione Molise delle risorse finanziarie ai fini della concessione e/o della proroga dei trattamenti di CIGS e di Mobilità in deroga.

Con la nota 14/2740 del 20 febbraio 2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'occupazione, ha trasmesso alle Regioni la copia del Decreto n. 45080 di assegnazione provvisoria dei fondi per la concessione e/o proroga dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga, che nello specifico destina alla Regione Molise risorse finanziarie pari a **Euro 4 milioni**.

Inoltre, in sede di monitoraggio tecnico funzionale alla verifica dei flussi finanziari riferiti alla concessione dei trattamenti di CIGS e Mobilità in deroga per l'annualità 2008 (in attuazione del disposto art. 2, comma 521, della Legge n. 244/2007), il *Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga* riconosciuto quale luogo di condivisione degli interventi attuativi del *Protocollo d'intesa fra Regione Molise e Parti sociali* sottoscritto in data 17 marzo 2008, ha rilevato un residuo di spesa per l'ammontare di circa **388.000,00 Euro**, stabilendone l'integrazione con le risorse ministeriali di cui sopra, per un totale di risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2009 pari a **4.388.000,00 Euro**.

2. DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI CIGS, DI MOBILITA' E DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE IN DEROGA

Tenuto conto del *Punto 10* del nuovo *Accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2009* sottoscritto dalle parti in data 12 giugno 2009 laddove si concorda di utilizzare – *nelle more della definizione delle misure di politiche proattive strutturate dalla Regione Molise in funzione dell'implementazione dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 e dell'Accordo Ministero del Lavoro-Regione Molise del 16 aprile 2009* – le risorse finanziarie assegnate in via provvisoria alla Regione Molise con Decreto Ministeriale n. 45080 di cui in premessa per la concessione e/o proroga dei trattamenti di CIGS e di Mobilità in deroga pari a **4 milioni di Euro**, al fine di garantire la continuità dei trattamenti attraverso le vigenti *Istruzioni operative per la gestione dei trattamenti in deroga nella Regione Molise* (fino alla data del 15 ottobre 2009) integrate in coerenza con i target di riferimento contemplati nel medesimo *Accordo quadro*, nelle fattispecie di seguito indicate:

a) Gli interventi di CIGS saranno erogati, per periodi differenziati, in favore:

- 1) **dei dipendenti** (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione) **delle imprese di tutti i settori escluso quello dell'edilizia** che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge 223/91, fino a 15 dipendenti, nonché delle imprese industriali dei medesimi settori ubicate nella Regione Molise con più di 15 dipendenti in

condizioni di non poter usufruire degli ammortizzatori sociali secondo quanto disposto dalla normativa vigente, per la **durata massima di 12 mesi**;

- 2) **dei dipendenti** (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione) **delle imprese di cui al punto precedente riconducibili ai settori dei servizi** (incluse le cooperative di servizi), del **commercio** e del **turismo** fino a 50 dipendenti, per la **durata massima di 6 mesi**;
- 3) **degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese ubicate nella Regione Molise che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria**, per la durata massima di 12 mesi nel caso di cui al precedente punto 1), e di massimo 6 mesi nel caso di cui al precedente punto 2).

➤ *Gli interventi di CIGS in deroga verranno autorizzati previo utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.*

b) **Gli interventi di Mobilità e di disoccupazione speciale in deroga, saranno concessi alle seguenti tipologie di lavoratori, per periodi differenziati, così come da successivo elenco** (in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009 e all'art. 7-ter, comma 6, del Decreto Legge 5/2009 convertito dalla Legge 33/2009 e richiamato al punto 2.2 della Circolare INPS n. 75 del 26 maggio 2009 laddove si fa riferimento – per la concessione delle indennità di Mobilità in deroga – “all'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni” previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 223/91):

- 1) **Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato licenziati a partire dal 1° gennaio 2009 dalle aziende di tutti i settori escluso quello dell'edilizia e iscritti alle liste di Mobilità non indennizzata ai sensi della Legge 236/93, che non possono beneficiare di altri ammortizzatori, saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga.**
- 2) **Ai lavoratori ultraquarantacinquenni (compresi coloro che compiranno i 45 anni nel corso del 2009) che hanno la scadenza di mobilità ordinaria nel 2009, saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga.**
- 3) **Ai lavoratori che hanno la scadenza di mobilità ordinaria nel 2009, saranno concessi 4 mesi di mobilità in deroga.**
- 4) **Ai lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro scaduto a partire dal 1° gennaio 2009 e svolto presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia), che non possono beneficiare di altri ammortizzatori, saranno concessi 6 mesi di mobilità in deroga.**
- 5) **Ai lavoratori in somministrazione con scadenza dell'ultima missione – presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia) – a partire dal 1° gennaio 2009, e che non possono beneficiare di altri ammortizzatori, saranno concessi 6 mesi di mobilità in deroga.**
- 6) **Ai lavoratori provenienti dalla mobilità ordinaria e che hanno già usufruito del trattamento di mobilità in deroga nel corso del 2008 e con scadenza 2009, ai quali (previa verifica dell'estratto contributivo realizzato dall'INPS) mancano tre anni al raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anzianità, con riferimento alla normativa vigente, sarà concessa una indennità di mobilità di massimo 12 mesi.**
- 7) **Ai lavoratori dell'edilizia a cui scadono nel 2009 i trattamenti previdenziali della disoccupazione speciale per l'edilizia come da Legge 427/75 e non hanno i requisiti per**

accedere alla DS ordinaria, sarà prevista **la concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, del trattamento di disoccupazione speciale** (come da art. 7-ter, comma 5 della Legge n. 33 del 9 aprile 2009) **per 3 mesi**.

3. LIMITI DI SPESA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Le prestazioni di CIGS e di Mobilità in deroga, potranno essere erogate nel limite complessivo di spesa pari a **4.388.000,00 Euro**.

Tale somma è comprensiva degli importi erogati a titolo di assegno al nucleo familiare e del valore corrispondente alla contribuzione figurativa.

Resta fermo il principio di accoglimento delle domande secondo l'ordine di ricevimento e sino a capienza delle somme ripartite di cui sopra.

4. LIMITI TEMPORALI ALLE CONCESSIONI IN DEROGA

Gli interventi di CIGS in deroga saranno conferiti:

- nel limite massimo di **12 mesi** in favore:
 - o dei dipendenti delle aziende di cui al *punto 1), lettera a), del paragrafo 2*;
 - o degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese ubicate nella Regione Molise che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, per la durata massima di 12 mesi nel caso di cui al *punto 1), lettera a), del paragrafo 2*.
- nel limite massimo di **6 mesi** in favore:
 - o dei dipendenti delle aziende di cui al *punto 2), lettera a), del paragrafo 2*;
 - o degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese ubicate nella Regione Molise che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, per la durata massima di 6 mesi nel caso di cui al *punto 2), lettera a), del paragrafo 2*.

Le aziende e i lavoratori di cui alle *lettere a) e b) del paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti in deroga, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti **Istruzioni operative** sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e fino al 15 ottobre 2009.

In particolare, i destinatari della CIGS in deroga potranno presentare domanda di concessione con riferimento alle sospensioni aventi decorrenza dal 1° Luglio 2009 al 15 ottobre 2009.

Gli interventi di Mobilità in deroga saranno conferiti:

- nel limite massimo di **10 mesi** per i lavoratori di cui ai *punti 1) e 2), lettera b) del paragrafo 2*;
- nel limite massimo di **4 mesi** per i lavoratori di cui al *punto 3), lettera b) del paragrafo 2*;
- nel limite massimo di **6 mesi** per i lavoratori di cui ai *punti 4) e 5), lettera b) del paragrafo 2*;
- nel limite massimo di **12 mesi** per i lavoratori di cui al *punto 6), lettera b) del paragrafo 2*;

- nel limite massimo di **3 mesi** per i lavoratori di cui al *punto 7), lettera b)* del *paragrafo 2*.

Viene fissata al **10 ottobre 2009** la data di verifica dei flussi finanziari.

A seguito di tale riscontro, funzionale alla quantificazione delle somme spese e residuali, il **Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga**, deciderà in merito:

- alla destinazione delle risorse eccedenti;
- alla eventuale individuazione di ulteriori settori di riconosciuta crisi ai quali destinare i trattamenti in deroga, anche alla stregua dei provvedimenti governativi collegati alla Legge 2/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. INCOMPATIBILITA'

L'erogazione del trattamento di CIGS e Mobilità in deroga è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con onere a carico di Ente diverso dall'INPS.

6. LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA IN DEROGA

6.1 Le procedure di attivazione per la concessione della CIGS in deroga

L'avvio delle procedure di concessione della CIGS in deroga è a carico delle imprese operanti nella Regione Molise e rientranti nelle fattispecie di cui ai *punti 1), 2) e 3), lettera a)* del *paragrafo 2*, ovvero:

- **imprese di tutti i settori escluso quello dell'edilizia** che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge 223/91, fino a 15 dipendenti, nonché imprese industriali dei medesimi settori ubicate nella Regione Molise con più di 15 dipendenti, in condizioni di non poter usufruire degli ammortizzatori sociali secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- **imprese dei settori dei servizi** (incluse le cooperative di servizi), del **commercio** e del **turismo** fino a 50 dipendenti;
- **imprese ubicate nella Regione Molise che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, con esclusivo riferimento alla richiesta di CIGS in deroga a favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e dei somministrati (di concerto con l'Agenzia somministratrice), per periodi differenziati così come specificato al punto 3, lettera a) del paragrafo 2.**

L'iter procedurale si espleta attraverso le seguenti fasi¹:

- L'impresa che intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale in deroga, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) o, in mancanza di queste, alle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

¹ Cfr. DPR 218/2000.

- Entro tre giorni dalla comunicazione alle OO.SS., le aziende o gli organismi rappresentativi dei lavoratori presentano la domanda di esame congiunto della situazione aziendale alla Regione Molise – Direzione Generale III[^] – *Lavoro, Formazione Professionale, Promozione e Tutela Sociale. Servizio Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro* (Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso).
- Costituisce oggetto dell'esame congiunto:
 - il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione;
 - le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
 - i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere;
 - le modalità della rotazione tra i lavoratori sospesi e le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione;
 - lo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga.
- La procedura di consultazione si esaurisce entro 25 giorni dalla data di richiesta di esame congiunto.
- Esperita la procedura di consultazione sindacale, le aziende presenteranno istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale alla Direzione Regionale del Lavoro attraverso l'apposito modello "**CIGS deroga**" (*Allegato 1*) e allegando il verbale di consultazione sindacale.
- La Direzione Regionale del Lavoro, in coerenza con l'accordo governativo e secondo le modalità previste nelle presenti *Istruzioni operative* nonché in riferimento al *Protocollo di intesa fra la Regione Molise e le Parti sociali* definito presso la medesima regione in data 17.03.2008, approverà il trattamento di CIGS in deroga e trasmetterà il provvedimento autorizzatorio alla sede regionale INPS per la successiva erogazione da parte delle competenti direzioni provinciali.
- Le imprese beneficiarie invieranno mensilmente alle sedi provinciali INPS territorialmente competenti (Direzione Provinciale INPS di Campobasso – Via Zurlo, 11 – 86100 Campobasso; Direzione Provinciale INPS di Isernia – Via XXIV Maggio, 251 – 86170 Isernia) i modelli "**SR47**" (*Allegato 2*) e "**SR41**" (*Allegato 3*), e il modello "**Quadro D Mensile a consuntivo**" (*Allegato 4*) alla DRL (all'indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it) e ad Italia Lavoro S.p.A. (all'indirizzo molisederoghe@italialavoro.it), al fine di verificare l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso.
- La Direzione Regionale INPS comunicherà mensilmente alla DRL, alla Regione Molise e ad Italia Lavoro S.p.A., il consuntivo della spesa sostenuta per ciascuna azienda beneficiaria del trattamento di CIGS in deroga.
- La Regione Molise, la DRL e Italia Lavoro S.p.A., sulla base dei dati economici forniti dalla Direzione Regionale INPS, sinergicamente effettueranno il monitoraggio della spesa.

6.2 Termini

Le imprese di cui alla *lettere a)* del *paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti in deroga, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti *Istruzioni operative* sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e fino al 15 ottobre 2009, con riferimento alle sospensioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2009 e fino al 15 ottobre 2009.

La domanda di prima concessione va presentata entro il giorno 25 del mese successivo a quello in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio il periodo di integrazione salariale richiesto.

Se la domanda viene presentata oltre tali termini, la CIGS decorre dalla settimana precedente a quella di presentazione della domanda (fa fede la data della trasmissione telematica della domanda o dell'invio postale, se avviene oltre i termini previsti).

In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda da cui derivi a danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il "**Quadro D Mensile a consuntivo**" (*Allegato 4*) va inviato anche nei casi in cui non si usufruisca dell'integrazione salariale nel corso del mese, in quanto va comunque segnalato anche il mancato utilizzo del trattamento di CIGS richiesto.

L'autorizzazione alla CIGS in deroga riguarda il periodo richiesto e l'insieme dell'impresa. Non è ammessa una nuova domanda per periodi già richiesti (autorizzati o meno). La scelta dei lavoratori da collocare in CIGS deve avvenire, per ciascun periodo settimanale, all'interno dei limiti massimi numerici autorizzati in seguito alla domanda presentata.

6.3 Requisiti dei lavoratori e delle lavoratrici

Sono ammessi al trattamento di integrazione salariale straordinario in deroga i dipendenti delle citate imprese che:

- abbiano qualifica di operai, impiegati, intermedi e quadri (compresi gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato e i somministrati);
- abbiano maturato alle dipendenze dell'impresa che procede alla sospensione un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni.

6.4 Modulistica

La modulistica è disponibile ai seguenti indirizzi:

- www.agenziamoliselavoro.it, nel link dedicato **Trattamenti in deroga**
- www.regione.molise.it **Trattamenti in deroga**

La domanda di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria deve essere redatta, a cura dell'impresa, in bollo (€ 14,62), compilando il modello "**CIGS deroga**" (*Allegato 1*).

La domanda va redatta riportando i dati richiesti negli spazi evidenziati, compresi i quadri "A", "B", "C" e "D" disposti su diversi e successivi fogli di lavoro.

Il file Excel compilato va trasmesso alla Direzione Regionale del Lavoro via *mail* all'indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it con un messaggio avente come oggetto: **Domanda di CIGS in deroga - [Ragione Sociale Ditta]**, contenente un breve testo di accompagnamento dove sia indicato l'indirizzo dell'unità locale per cui si richiede l'integrazione salariale e specificato il periodo e il numero di ore richiesti. Dalla casella di posta elettronica della DRL verrà inviato in automatico un messaggio di risposta a conferma dell'avvenuta ricezione della *mail*, contenente l'assegnazione di un numero di protocollo e la data di assegnazione.

Successivamente all'invio telematico di cui sopra, la domanda compilata, completa dei quadri allegati sopra citati e con il numero e la data di protocollo, va stampata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, ed inviata, previa l'apposizione della marca da bollo di € 14,62, per posta, o consegnata a mano, alla Direzione Regionale del Lavoro all'indirizzo Via XXIV Maggio, 197 - 86100 Campobasso.

Alla domanda va allegata la stampa della *e-mail* con il *file* Excel inviata alla DRL con le modalità di cui sopra. Ai fini della concessione della prestazione e del calcolo della scadenza prevista dall'art. 7 della L. 164/1975, fa fede la data di invio telematico della domanda, a condizione che la spedizione o la consegna della documentazione cartacea avvenga entro i sette giorni successivi a tale data; in caso di mancata consegna o di spedizione della documentazione cartacea nel termine suddetto, i termini decorrono dalla data postale di invio della domanda, completa dei documenti.

La suddetta documentazione deve essere integrata dai seguenti allegati (da fornire solo in formato cartaceo):

- a) copia della comunicazione di avvio della procedura sindacale (*Allegato 5*) e copia del verbale di esame congiunto;
- b) scheda relativa alle motivazioni della crisi, alle misure per il superamento della crisi stessa e al programma di gestione degli esuberanti eventualmente previsti, allo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (*Allegato 6*);
- c) fotocopia della carta di identità, o altro documento di riconoscimento, del legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive la domanda.

Per consentire all'INPS di procedere all'erogazione delle prestazioni autorizzate, le aziende sono tenute a trasmettere mensilmente alle sedi provinciali INPS territorialmente competenti agli indirizzi di cui sopra, **entro il giorno 20 del mese successivo**, i dati a consuntivo dell'effettivo utilizzo del trattamento di CIGS dei propri dipendenti.

Si sottolinea che il numero complessivo delle ore effettivamente fruite non può superare i rispettivi dati riportati in sede preventiva sul "*Quadro C*" della domanda di "*CIGS deroga*", e che i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici non potranno essere diversi da quelli riportati nel modello "D" originario, né potrà essere modificato l'ordinamento degli stessi nel file "*Quadro D_mensile*" di cui sopra.

I dati contenuti nei modelli "*SR47*" (*Allegato 2*) e "*SR41*" (*Allegato 3*), inviati entro lo stesso termine del giorno 20 del mese successivo, devono coincidere con quelli riportati nei modelli "*Quadro D mensili a consuntivo*" trasmessi per via telematica alla DRL.

In caso di discordanza il pagamento sarà effettuato soltanto dopo le verifiche del caso e l'acquisizione della relativa documentazione aziendale da parte dell'INPS.

Tali modelli, debitamente compilati dall'azienda per ciascun lavoratore e firmati dall'interessato, dovranno riportare il timbro dell'azienda e la firma del titolare e/o del legale rappresentante. E' assolutamente indispensabile indicare la matricola dell'azienda.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto all'assegno al nucleo familiare durante il periodo di CIGS in deroga, l'azienda dovrà compilare l'apposito riquadro previsto nel modello "*SR41*", mentre il "Mod. ANP/DIP" (già in possesso dell'azienda) e la relativa documentazione devono essere conservati agli atti della Ditta.

In tutti i casi deve essere compilato il modello *Detrazione di Imposta* (allegato 10) per ciascun lavoratore e consegnato all'INPS in aggiunta al modello "*SR41*".

Le imprese, per l'effettuazione degli adempimenti sopra previsti, possono avvalersi delle Associazioni di categoria cui aderiscono o conferiscono mandato, fornendone espressa dichiarazione nella domanda di CIGS.

6.5 Erogazione della prestazione

Le domande saranno accolte in ordine cronologico, con riferimento alla data di trasmissione telematica delle domande, o alla data di spedizione postale o consegna in caso di ritardo nell'invio della documentazione cartacea richiesta, secondo le modalità prima indicate, e nei limiti delle risorse assegnate.

Il pagamento dei periodi di CIGS in deroga sarà effettuato dall'INPS direttamente ai lavoratori e alle lavoratrici aventi diritto. Il pagamento avverrà sulle coordinate bancarie indicate dai lavoratori e dalle lavoratrici aventi titolo sul modello "SR41" (Allegato 3), in mancanza di indicazione delle coordinate bancarie il pagamento avverrà mediante assegno circolare.

Si precisa che, in caso di richiesta di integrazione salariale straordinaria in periodo coincidente con quello di normale godimento delle ferie, secondo i contratti collettivi vigenti ed applicati, dovrà essere resa dichiarazione dall'azienda che i lavoratori e le lavoratrici interessati non dispongono, per i periodi di sospensione indicati nella domanda, di giorni di ferie arretrate, avendo già interamente goduto quelle maturate nell'anno di riferimento precedente.

Si fa presente, che le imprese operanti nei settori interessati alla integrazione salariale straordinaria sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31.12.2009, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha precisato che le imprese industriali fino a 15 dipendenti e le imprese artigiane, cui non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 12, della legge 223/1991, in caso di utilizzo della cassa integrazione straordinaria, sono obbligate solo al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, con esclusione, pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria.

Le imprese industriali con più di 15 dipendenti restano, invece, soggette alle ordinarie disposizioni in materia di obbligo contributivo per CIGS.

Ai fini delle procedure INPS, si richiama il messaggio n. 16336 del 21.6.2007 che detta ulteriori indicazioni per l'applicazione del DI n. 40975 del 22 maggio 2007, richiamando alcuni punti specifici come di seguito indicati:

1. Non è ammissibile la contestualità della richiesta del trattamento di CIGS e di quello CIGO, in quanto riguarda cause del tutto differenti. Resta fermo, quindi, quanto disposto dall'articolo 1, comma 11, della Legge 223/91.
2. Il requisito dell'art. 1, comma 9, Legge 223/91 (rispetto del limite dei 36 mesi nel quinquennio) non opera.
3. Il trattamento di CIGS è calcolato all'80% dell'ultima retribuzione ed è soggetto ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 (Cfr. circ. INPS 11/2009).
4. Sui trattamenti di proroga vanno applicate le percentuali di riduzione previste dalla legge finanziaria in vigore (Cfr. circ. INPS 57/2007).

7. INTERVENTI DI MOBILITA' E DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE IN DEROGA

7.1 Le procedure di attivazione per la concessione della Mobilità e del trattamento di disoccupazione speciale in deroga.

- A. L'iter procedurale di concessione della Mobilità in deroga – la cui decorrenza è a partire dalla data di presentazione della domanda – a favore dei lavoratori di cui ai *punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) lettera b)*, del *paragrafo 2*, si espleta attraverso le seguenti modalità:
- i lavoratori – in costanza dello stato di disoccupazione e che non possono beneficiare di altri ammortizzatori – possono presentare domanda di **concessione del trattamento in deroga**, direttamente alla competente sede INPS (compilando: *Allegato 7 – Modello DS21 Deroga; Allegato 10 – Detrazione di imposta*) previa verifica dei requisiti di accesso presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente; dalla verifica dei requisiti di accesso i lavoratori interessati hanno sette giorni lavorativi per presentare l'istanza di trattamento di mobilità in deroga alla competente sede Inps provinciale;
 - l'INPS, accertati i requisiti, provvederà ad erogare i trattamenti medesimi, dalla data di presentazione della domanda;
 - ai fini della costante verifica dell'andamento della spesa, le sedi provinciali INPS territorialmente competenti, trasmetteranno con cadenza mensile in via telematica il modello **"Monitoraggio Molise Mobilità"** (*Allegato 8*) rispettivamente alla Direzione Regionale INPS, alla Regione Molise (all'indirizzo ammortizzatoriinderoga@regione.molise.it) e ad Italia Lavoro S.p.A. (all'indirizzo molisederoghe@italialavoro.it).
- Per i lavoratori di cui al *punto 6) lettera b) del paragrafo 2*, la verifica dei pre-requisiti di accesso alla Mobilità in deroga, verrà espletata attraverso i Centri Integrati per l'Impiego (INPS – CPI), attivati presso i Centri per l'Impiego.
 - Nel caso dei lavoratori di cui al *punto 5), lettera b) del paragrafo 2*, i Centri per l'Impiego procedono alla verifica dei pre-requisiti di accesso alla Mobilità in deroga, in coerenza con le circolari INPS.
- B. L'iter procedurale di concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, **del trattamento di disoccupazione speciale** (come da art. 7-ter, comma 5 della Legge n. 33 del 9 aprile 2009) per i lavoratori dell'edilizia di cui al *punto 5), lettera b) del paragrafo 2*, si espleta attraverso le seguenti modalità:
- i lavoratori interessati presentano apposita istanza di **trattamento di disoccupazione speciale** in deroga (compilando l'*Allegato 9 – Modello DS21*) direttamente alla competente sede INPS provinciale;
 - l'INPS, accertati i requisiti, provvederà ad erogare il trattamento medesimo;
 - ai fini della costante verifica dell'andamento della spesa, le sedi provinciali INPS territorialmente competenti, trasmetteranno con cadenza mensile in via telematica il modello **"Monitoraggio Molise Mobilità"** (*Allegato 8*) rispettivamente alla Direzione Regionale INPS, alla Regione Molise (all'indirizzo ammortizzatoriinderoga@regione.molise.it) e ad Italia Lavoro S.p.A. (all'indirizzo molisederoghe@italialavoro.it).

7.2 Modulistica

La modulistica è disponibile ai seguenti indirizzi:

- www.agenziamoliselavoro.it, nel *link* dedicato **Trattamenti in deroga**
- www.regione.molise.it **Trattamenti in deroga**

7.3 Inserimenti in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.

Le presenti **Istruzioni operative** sono concepite al fine di rendere il periodo di fruizione del Trattamento in deroga, funzionale alla strutturazione di politiche e percorsi di reimpiego, che nel caso dei lavoratori di cui ai *punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), lettera b) del paragrafo 2* (esclusi i lavoratori di cui al *punto 7, lettera b)*, del *paragrafo 2)* viene individuato nel *Modello di Servizio* strutturato attraverso l'*Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego nella Regione Molise* e mutuato dall'esperienza della Programmazione ministeriale PARI.

Pertanto, i lavoratori beneficiari dei trattamenti di Mobilità in deroga, saranno inseriti in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego, previa sottoscrizione del **Patto di Servizio** presso i Centri per l'Impiego regionali.

7.4 Regime sanzionatorio

I lavoratori fruitori dei trattamenti in deroga, possono incorrere nella sanzione della decadenza dei medesimi trattamenti secondo quanto sancito dall'art. 1 - *quinquies* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, nei casi in cui:

1. rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino regolarmente per almeno l'80% della durata complessiva, fatte salve le assenze per causa di forza maggiore o per maternità;
2. non accettino l'offerta di un lavoro, anche a tempo determinato, proveniente, in modo formale e documentabile, da datori di lavoro privati, agenzie di lavoro o enti pubblici e che riguardino un'occupazione di livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello di provenienza;
3. rifiutino l'avviamento ad un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni (misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato).

Le ipotesi sanzionatorie sopra indicate si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione offerte al lavoratore, si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla propria residenza o comunque raggiungibili in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.